



COMUNE DI MILAZZO

6° Settore

Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Beni Culturali

Prot. n. del 18.09.2023

Spett.le Ditta
SIS Segnaletica Stradale srl
sisparcheggi@pec.it

Oggetto: *Affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre - Comune di Milazzo (ME). CIG 9705148D7A.- Conclusione del procedimento amministrativo di secondo grado, avviato con nota prot. n. 62584 in data 18.8.2023, integrata in data 21 agosto 2023.*

Proposta

Di Annullamento in autotutela determinazione dirigenziale n. 520 del 03.07.2023 di settore (N. 1606 di pari data del Prot. Generale), e degli atti connessi e conseguenziali.

Il R.U.P.

Premesso che

Con Delibera N.16 del 23.01.2023 la Giunta Municipale ha approvato, ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.f del vigente C.d.S il " Sistema tariffario a regime orario della sosta a pagamento " da applicare alle aree urbane e agli stalli di sosta individuate nell'Allegato facente parte integrante e sostanziale del deliberato medesimo.

Con determinazione dirigenziale del VI Settore di Questo Comune n.214 del 17.03.2023 è stata adottata l'autorizzazione a contrarre, e sono stati approvati tutti gli atti di gara ivi specificati, ai fini dell'affidamento della concessione del servizio mediante esperimento di procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.60 del Dl.vo n.50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo mediante attribuzione di complessivi 100 punti sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di natura quantitativa e qualitativa indicati negli atti di gara.

Il bando è stato pubblicato in GUCE GU/s S121 del 27.06.2022; in GURI N.32 DEL 17.03.2023; nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Milazzo e nei quotidiani a diffusione nazionale e regionale specificati nella proposta di aggiudicazione.



Con l'elaborato posto a base di gara denominato "calcolo del valore stimato del contratto (servizio tariffato) e dei relativi costi a carico del concessionario", sono stati individuati:

- i. Il valore della concessione che è stato stimato in € 2.676.140,23, al netto d'IVA, ai sensi dell'art. 167 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dell'importo totale dell'ipotizzato incasso che sarebbe derivato al concessionario dal pagamento delle tariffe della sosta.
- ii. L'importo a base d'asta (i.e.: il canone), che è stato indicato nell'importo di Euro 84.744,44, e sul quale gli operatori economici avrebbero potuto effettuare l'offerta in rialzo.

Con l'adottato criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il massimo punteggio attribuibile (100), è stato così ripartito:

Criterio quantitativo: Punti 20 max all'offerta economica;

Criterio qualitativo: Punti 80 max all'offerta migliorativa sulla scorta dei parametri all'uopo specificati dal disciplinare di gara e nel rispetto alle caratteristiche minime del progetto posto a base di gara.

Con i verbali di gara dell'6, 13 e 17 aprile 2023; dell'11, 19 e 25 maggio 2023, sono stati ammessi alla gara sei operatori economici all'esito dell'esame della documentazione amministrativa; e, poi, sono state valutate le offerte tecniche migliorative e le offerte economiche, cui sono stati attribuiti i conseguenti punteggi; e all'esito della riparametrazione, è stata formulata la seguente graduatoria, con la proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato previa verifica del costo della manodopera ex art. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d), del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1) S.I.S. s.r.l. | punti 91,1840 (80 + 11,1840) |
| 2) TMP SRL - Compark s.r.l. | punti 75,4793 |
| 3) Ecoparking s.r.l. | punti 75,1947 |
| 4) Teleriding s.r.l. | punti 65,0851 |
| 5) Nam 3 srl/ElicarP s.r.l. | punti 52,7748 |
| 6) TC Italia Servizi + 1 | punti 47,3070 |

Con nota prot. n. 45584 del 6 giugno 2023, il R.U.P. e il Dirigente del Settore hanno chiesto a S.I.S. di giustificare il costo della manodopera specificato nell'offerta economica (testualmente):

mediante la produzione di documentazione fiscale idonea a dimostrare il costo complessivo specificato in sede di offerta economica, per l'importo di Euro 12.591,00, per il personale dipendente in linea con quanto stabilito nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016.



Con nota del 19.6.2023, S.I.S. s.r.l. ha reso le chieste giustificazioni del costo della manodopera.

Con l'oggettivata determina di aggiudicazione, su proposta del RUP, il Dirigente del VI Settore, fra l'altro, ha disposto di:

1. approvare le operazioni di gara di cui ai verbali delle sedute pubbliche del 6, 13, 17 Aprile, 11, 19 e 25 Maggio 2023 relativi alla Concessione del " Servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre CIG 9705148D7A ".
2. Aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Decreto Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii la Concessione del servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre CIG 9705148D7A alla SIS Segnaletica Industriale Stradale s.r.l... che ha ottenuto il punteggio totale di 91,184 punti ed ha presentato una offerta economica pari al rialzo percentuale del 167,761% sul canone annuale posto a base di gara pari ad € 84.744,44;
3. Dare atto che la concessione del servizio non comporta alcun onere economico a carico del Comune atteso che, in conformità al disposto dell'art.165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono in via esclusiva dalla vendita dei servizi resi al mercato; tale struttura trasferisce in capo al Concessionario integralmente il rischio operativo come definito all'articolo 3 comma 1 lett.zz) del Codice.

Con nota prot. n. 55167 del 14.7.2023, il R.U.P. e il Dirigente del Settore hanno disposto la consegna del servizio in via anticipata e d'urgenza alle condizioni ivi prescritte.

Con verbale del 25 luglio 2023, Il servizio è stato consegnato ed accettato da S.I.S. s.r.l. in via d'urgenza con le prescrizioni e l'assunzione degli impegni ivi specificati.

che con pec del 14 Agosto 2023 l'operatore economico SIS srl è stato convocato per le ore 10,30 di giovedì 17 agosto p.v. stante la necessità ravvisata di calibrare gli assetti organizzativi e i livelli occupazionali del servizio in oggetto in linea con quanto disposto dal disciplinare di gara e dal capitolato d'appalto; con la pec medesima è stato altresì comunicato preavviso di sospensione del servizio a decorrere dal 16 Agosto 2023;

che con atto di indirizzo sindacale del 17.08.2023 l'Amministrazione, "rilevate le discrasie rispetto alle attese legittime dell'amministrazione, rilevate du-



rante la firma degli atti per il conferimento dell'incarico di ausiliario del traffico "omissis" ha invitato gli uffici ad avviare con immediatezza la procedura di annullamento in autotutela della gara per la gestione dei Parcheggi a pagamento";

Con nota in data 18 agosto 2023 integrata con nota in data 21 agosto 2023, il R.U.P. e il Dirigente dell'intestato settore hanno comunicato a S.I.S. l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, evidenziando che in sintesi scaturiva (testualmente):

- i. dalla violazione dei contenuti minimi dell'offerta prescritti dalla lex specialis di gara e, quindi, pure con il progetto posto a base di gara a seguito della relativa approvazione con determinazione a contrarre n. 663/2023, e in particolare degli atti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
- ii. dalla violazione della prescrizione della lex specialis di gara relativa all'obbligo del rispetto della clausola sociale, anche con riferimento al CCNL all'uopo applicabile.
- iii. dalla contraddittorietà fra le dichiarazioni effettuate in sede amministrativa e l'offerta tecnica con riferimento al rispetto della clausola sociale.
- iv. dalla violazione della lex specialis di gara in relazione ai contenuti dell'offerta tecnica e dalla relativa genericità e non percepibilità.
- v. dalla circostanza che l'approntamento delle attrezzature e della segnaletica, così come effettuato prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, è avvenuto in difformità rispetto alla disciplina recata dalla lex specialis di gara (inclusi il capitolato speciale e la relazione tecnica) e all'impegno assunto in sede di verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sottoscritto dalle parti in data 25 luglio 2023, indi, pure in violazione di quanto oggetto dell'offerta tecnica oggetto del provvedimento di aggiudicazione.

Con la medesima comunicazione, il RUP e il Dirigente dell'intestato Settore hanno assegnato a S.I.S. s.r.l. i termini utili ai fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione procedimentale e, ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241/90 e s.m.i., hanno disposto la sospensione dell'aggiudicazione per giorni 30 con decorrenza dal 21.8.2023.

Con nota in data 30 agosto 2023, S.I.S. s.r.l. ha formulato le controdeduzioni chiedendo l'archiviazione dell'avviato procedimento di annullamento in autotutela sulla base della ritenuta infondatezza dei profili e-



sposti con la testé citata comunicazione di avvio.

Ritenuto che

Diversamente da quanto sostenuto da S.I.S. s.r.l. con le controdeduzioni del 30.8.2023, gli atti di Questo Ente sopra specificati sono illegittimi e dovranno essere annullati perché S.I.S. s.r.l. avrebbe dovuto, come dovrà, essere esclusa dalla gara, per i seguenti motivi:

1) Sul primo profilo così sintetizzato con la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione:

i. la violazione dei contenuti minimi dell'offerta prescritti dalla lex specialis di gara e, quindi, pure con il progetto posto a base di gara a seguito della relativa approvazione con determinazione a contrarre n. 663/2023, e in particolare degli atti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La posizione assunta da S.I.S. s.r.l. con la memoria del 30.8.2023.

Con la pagina 4 e il primo capoverso di pagina 5, S.I.S. s.r.l. ha sostenuto che la circostanza che non corrisponderebbe al vero perché il giudizio circa la conformità dell'offerta formulata in sede di gara e della bontà della proposta tecnica è stato vagliato sia dalla Commissione Giudicatrice, sia dal R.U.P. che ha approvato i verbali di gara dai quali risulta che l'offerta tecnica è stata premiata con l'assegnazione del punteggio tecnico più alto tra quelli assegnati ai concorrenti alla procedura, ottenendo 80 punti, cioè il massimo previsto.

La posizione del Comune di Milazzo.

i. Il tenore della lex specialis di gara.

a) L'oggetto della concessione:

Il bando e il disciplinare di gara, hanno descritto i seguenti servizi oggetto dell'affidamento in concessione:

1. Realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale finalizzata al servizio.
2. Emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta.
3. Attività di controllo della sosta (nonché prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta) effettuata tramite ausiliari del traffico: **i proventi di detta attività sono ad esclusivo appannaggio del Comune.**
4. Attività di prelievo degli incassi delle vigenti tariffe, nonché il versamento dei canoni concessori dovuti al Comune.
5. Attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart



Mobility);

6. Fornitura ed installazione di n. 42 parcometri di ultima generazione come da specifiche tecniche all'uopo prescritte.
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, dei parcometri e dell'intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione come dettagliato nel capitolato speciale di gestione e nelle relative perizie.

b) La disciplina del bando e del disciplinare di gara in relazione ai contenuti dell'offerta:

Il bando e il disciplinare hanno prescritto quanto segue:

- L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal capitolato speciale e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla S.A. la valutazione della idoneità della proposta.
- L'offerta **deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di gara**, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza ex art. 68 del codice.
- *Gli operatori economici dovranno formulare offerta per tutti i criteri di valutazione di natura sia quantitativa che qualitativa. La omessa formulazione di offerta per uno o più criteri determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione comprendono l'indicazione di eventuali proposte aventi ad oggetto prestazioni aggiuntive o comunque migliorative rispetto agli atti posti a base di gara, proposte la cui presentazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei Contratti (cfr. tenore testuale di pagina 11 del disciplinare)*
- Fra gli elaborati facenti parte del progetto posto a base di gara, approvato con la sopra citata determina a contrarre, vi era pure l'elaborato denominato "calcolo del valore stimato del contratto (servizio tariffato) e dei relativi costi a carico del concessionario", che sono stati individuati anche quali condizioni di equilibrio economico finanziario da utilizzare per l'offerta tecnica ed economica:

Il valore della concessione che è stato stimato in € 2.676.140,23, al netto d'IVA, ai sensi dell'art. 167 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dell'importo totale dell'ipotizzato incasso che sarebbe derivato al concessionario dal pagamento delle tariffe della sosta.

L'importo a base d'asta (i.e.: il canone) sul quale gli operatori economici avrebbero potuto effettuare l'offerta in rialzo, che è stato individuato nell'importo di Euro 84.744,44.



In particolare, il suddetto elaborato ha individuato il **testé citato importo a base d'asta** sulla base del progetto posto a base di gara, che è stato così specificato e articolato:

- 1) **La necessità di effettuare il servizio in relazione al numero di stalli ivi riassunti** le cui zone sono state idoneamente rappresentate con apposite cartografie;
- 2) **La necessità di effettuare quel servizio impiegando 27.405 ore di personale ausiliario, V livello del CCNL Terziario, che, fra l'altro, avrebbe dovuto effettuare l'anzidetta attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta) effettuata tramite ausiliari del traffico; e ciò al fine di ottemperare alla prescrizione della specialis secondo cui i proventi di detta attività sarebbero stati ad esclusivo appannaggio del Comune.**
- 3) La necessità di effettuare gli altri lavori (predisposizioni in cemento per l'installazione dei parcometri, segnaletica, etc) e forniture (installazione parcometri, etc), complementari.
- 4) La ricostruzione degli incassi.
- 5) La ricostruzione dei costi del personale, dei lavori e delle forniture.
- 6) La differenza (utile presunto), di Euro 452.164,54, fra gli incassi (Euro 2.676.140,234) e i costi (Euro 2.223.993,69).
- 7) La ripartizione di detto utile presunto nelle percentuali del 64% (pari a Euro 150.715,51 annuo) a favore del concessionario, e del 36% (pari a Euro 84.744,44 annuo) a favore del Comune, sicché tale ultimo montante è stato posto a base di gara quale canone annuale suscettibile di rialzo.

c) L'offerta tecnica ed economica effettuata da S.I.S. s.r.l. in violazione della disciplina recata dalla lex specialis di gara.

c.1. L'offerta tecnica.

Con l'offerta tecnica, S.I.S. ha proposto l'esecuzione della concessione con il seguente personale:

- 1) 8 unità di personale di livello 5 del CCNL Terziario, da assumere a tempo indeterminato per un monte orario settimanale di 30 ore ciascuno.
- 2) 8 unità di personale di livello 5 del CCNL Terziario, da assumere a tempo determinato, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, per un monte orario settimanale di 30 ore ciascuno, per un totale di complessive 15.600 ore di impiego annuale, indi, al di sotto delle 27.405 ore annue prescritte dalla lex specialis di gara.



Con l'offerta economica, S.I.S. s.r.l. ha effettuato formalmente un rialzo del 167,761% sull'anzidetto importo del canone annuale posto a base d'asta, di Euro 84.744,44, sicché ha offerto il canone annuale di Euro 226.912,56, a fronte di una decurtazione del parametro del costo del lavoro utilizzato da Questo Comune per computare la suddetta base d'asta, pari a 197.733,75, risultante dal **prodotto delle ore (11805) di personale** (sottratto da S.I.S. s.r.l.) moltiplicato per il costo del personale indicato dalla Stessa stazione appaltante in Euro 16,75/h, sicché S.I.S. s.r.l. **ha offerto un canone annuale di Euro 29.178,81** (226.912,56 - 197.733,75), **ovvero in ribasso rispetto al canone, di Euro 84.744,44 posto a base di gara, sul quale era vietato effettuare offerte in ribasso, essendo praticabile solamente l'offerta in rialzo.**

A ciò deve aggiungersi che, applicando l'effettivo costo orario, di Euro 19,234 indicato da S.I.S. s.r.l. con le giustificazioni del costo del personale del 19.6.2023, la decurtazione del suddetto parametro del costo del lavoro è ancora più elevata, ed ascende a Euro 227.057,37 (11805 x 19,234), con la conseguenza che sulla base d'asta di Euro 84.744,44, S.I.S. s.r.l. ha sostanzialmente **offerto un canone annuale negativo, di Euro 144,81** ovvero al ribasso rispetto al canone, di Euro 84.744,44 posto a base di gara, sul quale era vietato effettuare un ribasso, pena l'esclusione. In altri termini, in quest'ultimo caso, l'offerta formulata da S.I.S. s.r.l. ha determinato in concreto l'inversione del pagamento del canone, che viene posto a carico del Comune e non del concessionario.

Ne deriva che gli atti di gara specificati nella sopra esposta narrativa sono illegittimi e pertanto devono essere annullati:

- 1) In primo luogo, sotto il profilo dell'eccesso di potere la palese contraddittorietà con la lex specialis di gara, che era autovincolante, e non poteva essere disapplicata da Questo Ente, nella parte in cui prescriveva che l'offerta tecnica ed economica non potessero travalicare al ribasso i limiti minimi individuati dal progetto posto a base di gara; e, per altro verso, prescriveva il divieto di varianti in diminuzione, ma, solamente migliorative; con la conseguenza che è stato pure violato il richiamato art. 95, comma 14, del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) In secondo luogo - a parte l'assorbimento di quanto sopra - i sopra specificati atti sono illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo



dell'eccesso di potere per la palese violazione dei principi della par condicio fra i concorrenti che avrebbero dovuto effettuare il rialzo sull'importo indicato a base d'asta, tenendo fermi i valori del monte orario di impiego dei dipendenti così come quello delle unità di lavorazioni e di forniture sulla scorta delle quali è stato determinato il costo presuntivo che, rapportato ai ricavi presuntivi, ha determinato la motivata individuazione del canone annuale posto a base di gara, sul quale, tutti i concorrenti, nelle medesime condizioni, avrebbero potuto effettuare il rialzo.

Nel suddetto quadro, i principi della concorrenza e della par condicio, che sono stati lesi, avrebbero consentito agli operatori economici di lucrare margini sui prezzi indicati per la remunerazione del personale, dei materiali relativi ai lavori e delle attrezzature, ma non già di agire sulla relativa riduzione quantitativa.

- 3) In terzo luogo, i sopra specificati atti sono illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà con l'autovincolante *lex specialis* di gara nella parte in cui hanno violato i parametri e, quindi, la stessa ratio sottesa alla relativa individuazione: **infatti, la modifica del monte ore del personale che la *lex specialis* ha qualificato come minimo con richiamo alla previsione progettuale, non era affatto nella disponibilità dei concorrenti perché:**
- 1) Con la concessione del servizio di sosta a pagamento delle autovetture, il Comune di Milazzo ha trasferito l'esecuzione di un servizio pubblico, la cui regolare gestione riverbera effetti sulla circolazione stradale posto che, fra l'altro, il controllo stringente consente l'immediata liberazione degli stalli occupati abusivamente, senza pagamento della tariffa, indi, la possibilità che gli stessi siano liberati e, quindi, siano occupati da autovetture che, altrimenti, continuerebbero la marcia alla ricerca di parcheggio intasando il traffico con refluenze sull'inquinamento ambientale, e, quindi, sulla salute e sicurezza dei cittadini, di non secondario rilievo.
 - 2) Con la concessione del servizio di sosta a pagamento delle autovetture, il Comune di Milazzo ha trasferito al Concessionario il potere di accertamento e contestazione delle infrazioni e delle sanzioni relative alla sosta effettuata negli



stalli in mancanza di pagamento, i cui incassi erano appannaggio esclusivo del Comune di Milazzo, con l'ammontare che era certamente direttamente proporzionale al monte ore di impiego di personale individuato dall'Ente in 27405 ore annue.

Sicché la ratio dell'illegittimità che determina il presente annullamento risiede pure nel fatto che il Comune di Milazzo ha calibrato il progetto ed ha costruito la base d'asta in modo tale da prediligere quel monte ore (27405) di personale rinunciando a porre a base di gara un canone più alto che sarebbe scaturito dall'imposizione di un più ridotto numero di ore di personale che, però, avrebbe determinato effetti negativi, ossia a discapito della suddetta efficiente gestione della circolazione stradale e delle contestazioni delle infrazioni e delle sanzioni relative alla sosta selvaggia, e, quindi, pure sugli incassi relativi alla testé citate infrazioni.

2) Sul secondo e terzo profilo così sintetizzati con la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione:

ii. ..La violazione della prescrizione della lex specialis di gara relativa all'obbligo del rispetto della clausola sociale, anche con riferimento al CCNL all'uopo applicabile.

iii. ..La contraddittorietà fra le dichiarazioni effettuate in sede amministrativa e l'offerta tecnica con riferimento al rispetto della clausola sociale.

La posizione assunta da S.I.S. s.r.l. con la memoria del 30.8.2023.

Con l'epigrafata memoria S.I.S. s.r.l. ha asserito che:

1. Gli artt. 37 del disciplinare di gara e 18 del capitolato speciale d'appalto avrebbero imposto solamente:

1.1. Di assumere i 15 lavoratori addetti al precedente appalto, con il livello 5 del CCNL terziario, compatibilmente con le esigenze organizzative del concessionario subentrante.

1.2. Di rispettare il CCNL di provenienza dei suddetti dipendenti, ovvero quello del terziario, ovviamente, anche sotto il profilo della retribuzione.

1.1. A supporto dell'assunto sub 1.1 (preteso rispetto dell'obbligo di assunzione), S.I.S. s.r.l. ha soggiunto che in sede di offerta aveva specificato che:

a) Il monte ore settimanale era stato appositamente calcolato per garantire la copertura dell'orario di pagamento della tariffa di sosta nelle fasce orarie più rilevanti sul piano dell'afflusso veicolare e



dell'utilizzo delle aree di sosta.

- b) (testualmente): **Saranno inoltre studiati** orari di controllo da parte del personale impiegato caratterizzati da flessibilità e non ripetizione, in modo da non determinare la ripetitività e quindi la prevedibilità del controllo verso l'utenza, nell'ottica di incentivare il pagamento della tariffa e la disponibilità degli stalli di sosta.
- c) Sicché avrebbe correttamente organizzato il servizio, prima proponendo (in sede di offerta tecnica) e poi assumendo tutti i 16 dipendenti del precedente gestore, che avevano un contratto di 30 ore settimanali con il livello V del CCNL terziario, con le seguenti modalità:
- 1) 8 unità di personale di livello 5, a tempo indeterminato per un monte orario settimanale di 30 ore ciascuno.
 - 2) 8 unità di personale a tempo determinato, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, per un monte orario di 30 ore ciascuno.

**

1.1.1. Sempre secondo S.I.S. s.r.l., nel suddetto quadro, la circostanza che, in sede di dichiarazione integrativa si fosse impegnata incondizionatamente a rispettare la clausola sociale, non poteva avere altro significato che quello di obbligarla a procedere all'assunzione del personale addetto al precedente appalto nei limiti di compatibilità con l'organizzazione scaturente dalla relativa offerta; con la conseguenza che non aveva violato alcun obbligo di riassorbimento scaturente dalla clausola sociale di cui all'art. 50 del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i..

1.2. A supporto dell'assunto sub 1.2 (preteso rispetto dei costi della manodopera), S.I.S. s.r.l. ha soggiunto che, in sede di verifica ex artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale aveva positivamente apprezzato il rispetto dei costi della manodopera esposti da S.I.S. con la nota del 19.6.2023.

**

La posizione del Comune di Milazzo.

Il primo profilo di illegittimità dei sopra citati atti.

In sede di offerta economica, dopo avere effettuato il rialzo sull'importo a base d'asta, l'amministratore - legale rappresentante di S.I.S. s.r.l. ha dichiarato testualmente:

Il sottoscritto dichiara altresì che:

- I costi relativi alla manodopera per l'esecuzione del contratto sono pari a euro:



12.591,00 (in cifre) dodicimilacinquecentonovantuno/00 (in lettere);

- I costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali), inclusi nel prezzo offerto sono:

755.821,00 (in cifre)
settecentocinquantamilaottocentoventuno/00 (in lettere).

Ne deriva che, i suddetti atti, incluso il provvedimento di aggiudicazione, sono illegittimi e dovranno essere annullati, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., perché il costo del personale esposto da S.I.S. s.r.l. convintamente in cifre ed in lettere, in Euro 12.591,00 per il triennio, era al di sotto di quello individuato dalle tabelle ministeriali approvate ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i. in relazione al CCNL Terziario, e, peraltro pure rispetto a quanto rappresentato dalla stessa S.I.S. s.r.l. con la nota del 19 giugno 2023, con la quale, su richiesta del R.U.P. e del Dirigente dell'intestato settore, aveva specificato che il costo del personale per il triennio era di Euro 755.821,00.

Sicché, i sopra specificati atti sono illegittimi e dovranno essere annullati, sotto il profilo della violazione dell'art. 83, comma 9, del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., e dell'eccesso di potere per contraddittorietà con il disciplinare di gara che ha vietato il soccorso istruttorio in relazione all'offerta economica; e ciò in quanto Questa Amministrazione avrebbe dovuto disporre l'esclusione dalla gara di S.I.S. s.r.l. poiché, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., pure violato, e della citata *lex specialis*, non vi erano spazi per dar corso al soccorso istruttorio, e nemmeno per ritenere in via immediata ed obbiettiva che S.I.S. s.r.l. avesse scambiato la specificazione del costo della manodopera e del costo della sicurezza; con la conseguenza che non poteva tenersi conto del preteso chiarimento effettuato dal S.I.S. s.r.l. in sede di giustificazione del costo della manodopera del 19 giugno 2023; e ciò per le ragioni esposte dalla Giurisprudenza (Tar Toscana, Sez. I, 16.1.2020, n. 35) in un caso analogo nel senso che si trascrive:

L'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile.

La riconoscibilità deve essere valutata ex ante.

Ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l'offerente è incorso in una svista, sia l'effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.

In particolare, il primo elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a rendere ammissibile l'offer-



ta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l'istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all'impresa che la ha formulata.

Ma ciò non è consentito in quanto l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta economica.

E proprio per questo la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (fra le tante TAR Milano, IV, 1650/2018).

Nel caso di specie, a giudizio del Collegio, la modalità con cui la ricorrente ha formulato l'offerta non consentiva all'amministrazione di individuare ex ante con la dovuta certezza quale fosse la sua reale intenzione. **Il fatto che nella casella dei prezzi unitari fosse stata indicata una cifra abnormemente alta, infatti, non rendeva di per sé palese che tale cifra fosse il risultato della moltiplicazione del prezzo unitario (inespresso) per le quantità di lavorazioni indicate.**

Il fatto che tale chiarimento sia intervenuto a posteriori non vale a rendere ammissibile l'offerta in mancanza di una riconoscibilità ex ante dell'errore commesso.

Il secondo profilo di illegittimità dei sopra citati atti.

In ogni caso, gli atti sopra citati, inclusa l'aggiudicazione restano illegittimi e dovranno essere annullati anche per il caso in cui non dovesse riconoscersi l'esistenza del suddetto errore e, quindi, dovesse ritenersi che l'offerta economica fosse interpretabile nel senso che avrebbe specificato il costo della manodopera nella misura di Euro 755.821,00 nel triennio; e ciò sotto i seguenti autonomi motivi, ciascuno dei quali da solo idoneo:

Primo motivo del secondo profilo di illegittimità.

Con la nota del 19 giugno 2023, S.I.S. s.r.l. ha giustificato il detto costo, di Euro 755.821,00, riferendolo alle 16 unità di personale che avrebbe assunto per 30 ore settimanali (di cui 8 a tempo indeterminato; e 8 a tempo determinato - dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno), con il livello V del CCNL terziario, e che sarebbero state impiegate solamente per la gestione degli stalli e presso lo Smart Mobility.



Con le pagine 7 e 8 della dichiarazione integrativa al DGUE, S.I.S. s.r.l. ha indicato le seguenti lavorazioni da subappaltare, come indicate dal computo estimativo facente parte integrante del progetto posto a base di gara:

- Rifacimento/manutenzione segnaletica orizzontale (n.d.r.: strisce e segnali su sede stradale) (1,65% del valore della concessione).
- Installazione segnaletica verticali (n.d.r.: su cartelli) (0,70% del valore della concessione).
- Installazione parcometri (0,62% del valore della concessione).

Ma, con la nota del 19.6.2023, S.I.S. s.r.l. ha confessato che, con la specificazione dell'asserito costo del lavoro effettuata in sede di offerta economica, **con esclusiva imputazione ai 16 ausiliari della sosta V livello del CCNL Terziario, non ha destinato alcuna somma alla remunerazione del costo del lavoro delle suddette lavorazioni che ha inteso dare in subappalto.**

Secondo pacifica Giurisprudenza, **la verifica del costo della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i., non può essere limitata al costo del personale dipendente dell'operatore economico affidatario dell'appalto e/o della concessione, **deve essere estesa al costo del personale che sarà sopportato dai subappaltatori che eseguirà le lavorazioni in subappalto** (Tar Veneto, 13.10.2021, n. 1216; **TAR Milano, 06.11.2018 n. 2515; cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 348, secondo cui:** "Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l'onere di rendere puntualmente edotta l'amministrazione dell'effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell'offerta.

Sicché i sopra riportati atti, incluso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, sono illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo della violazione dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 95, comma 5, lett. d), del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. in ragione del fatto che la S.I.S. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, come lo sarà, in quanto:

1. Non ha specificato in sede di offerta economica il costo del personale che avrebbe dovuto eseguire le dette lavorazioni in subappalto; sicché gli atti sono illegittimi anche sotto il profilo dell'eccesso di potere con l'autovincolante prescrizione della lex specialis di gara che imponeva detta specificazione a pena di esclusione dell'o.e..
2. Comunque, in sede di giustificazione del costo della manodopera, resa con la nota del 19.6.2023, non ha



giustificato i medesimi costi appena specificati sub 1.

*

Secondo motivo del secondo profilo di illegittimità.

Come si è detto sopra:

- i. Con l'offerta tecnica, S.I.S. s.r.l. ha destinato all'esecuzione del servizio:
 - 8 ausiliari del traffico a tempo indeterminato con orario settimanale di 30 ore che, per le 52 settimane dell'anno, restituisce un montante di 12480 ore.
 - 8 ausiliari del traffico a tempo determinato, dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno con orario settimanale di 30 ore che, per le 13 settimane di riferimento, restituisce un montante di 3120 ore, indi, con l'impiego complessivo di 15600 ore l'anno.
- ii. Con la nota del 19 giugno 2023, S.I.S. s.r.l. **ha giustificato il costo annuale e triennale della manodopera**, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d), del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., di **Euro 755.821,00, deducendo che, applicando le tabelle ministeriali ex art. 23, comma 16, del D.l.vo n. 50/2016:**
 - a) Il costo **delle ore effettive** di un dipendente inquadrato al V livello ammonta a € 17,50.
 - b) Ma nel nostro caso, di riduzione dell'orario settimanale del lavoro, la maggiore incidenza dei costi, fa ascendere il costo delle ore effettive di un dipendente a € 19,234.

Moltiplicando il costo orario indicato da S.I.S. s.r.l., di € 19.234 per il monte ore annuo di impiego del personale dalla stessa indicato, di 15600 h, la risultante è pari a Euro 300.050,40, su base annua, e, quindi, di Euro 900.152,20 per il triennio, con un maggior costo di circa 150.000,00 Euro rispetto a quello asseritamente specificato in sede di offerta economica.

E, a parte l'assorbente di quanto sopra, il risultato (i.e.: superamento del costo asseritamente indicato in sede di offerta) non sarebbe cambiato neanche applicando l'altro costo ordinario tabellare, di Euro 17,50/h, indicato da S.I.S. s.r.l.. Infatti, in tal caso, la risultante sarebbe pari a Euro 273.000 su base annua, e, quindi, di Euro 819.000,00 per il triennio, con un maggior costo di circa 65.000 Euro rispetto a quello asseritamente specificato in sede di offerta economica.

Sicché gli atti sopra specificati, incluso il provvedimento di aggiudicazione, sono illegittimi e dovranno essere annullati per la violazione degli articoli 95 e 97, comma 5, lett. d), del D.l.vo n. 50/2016 e s.m.i. perché



avrebbe dovuto essere accertato il suddetto superamento del costo della manodopera asseritamente indicato in sede di offerta economica, con la conseguenza che S.I.S. s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

**

Il terzo profilo di illegittimità dei sopra citati atti.

Diversamente da quanto ritenuto da S.I.S. s.r.l. con le osservazioni del 30.8.2023, la Stessa, in sede di dichiarazione integrativa al DGUE, inserita nella busta "A" - Amministrativa, ha assunto il seguente solenne impegno in ossequio alla lex specialis di gara, non impugnata in parte qua:

Accetta, senza condizione o riserva alcuna, la Clausola sociale prevista ai sensi dell'art. 50 del Codice nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di Concessione e di tutte le norme e disposizioni contenute negli stessi e negli atti di gara tutti.

Sicché, già sotto tale profilo, gli atti sopra specificati, incluso il provvedimento di aggiudicazione sono illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo della contraddittorietà con l'autovincolante lex specialis di gara rispetto alla quale S.I.S. s.r.l. aveva assunto il suddetto solenne impegno prescritto dai modelli predisposti da Questa Amministrazione ai fini della partecipazione alla gara; e ciò in ragione del fatto che avrebbe dovuto assumere i 16 ausiliari del traffico di V livello del CCNL terziario addetti alla precedente gestione dell'appalto, senza falcidiare l'orario di lavoro (30 ore settimanali) e il tempo (solo 3 mesi l'anno per 8 dipendenti a fronte del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) dagli stessi effettuato nella precedente gestione, come confermato dall'Ente nelle FAQ, fatto assodato secondo le difese procedurali effettuate dalla stessa S.I.S. s.r.l. con la nota del 30.8.2023.

In questo caso, la fonte dell'obbligo di assunzione era infatti rinvenibile nella suddetta solenne dichiarazione di impegno.

Ma, a parte l'assorbimento del sopra esposto profilo di illegittimità, gli atti sopra specificati sono pure illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo dell'eccesso di potere per violazione della suddetta prescrizione della lex specialis di gara che imponeva il rispetto della clausola sociale per il semplice fatto che, come sopra chiarito, S.I.S. avrebbe dovuto assumere personale per un monte ore annuo di 27405 ore, sicché non poteva organizzare la gestione del servizio con 15.600 ore.

Con la conseguenza che avrebbe dovuto assumere a tempo pieno ed indeterminato, fino alla cessazione



dell'appalto, tutti i dipendenti addetti alla precedente gestione dell'appalto, e, poi assumerne pure altri.

3) Sul quarto profilo così sintetizzato con la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione:

iv. la violazione della lex specialis di gara in relazione ai contenuti dell'offerta tecnica e dalla relativa genericità e non percepibilità.

La posizione assunta da S.I.S. s.r.l. con la memoria del 30.8.2023.

Con l'epigrafata memoria S.I.S. s.r.l. ha asserito che l'offerta non sarebbe affetta dal vizio sintetizzato con la comunicazione di avvio del procedimento perché il relativo paragrafo 1.A avrebbe evidenziato in maniera inequivoca: - Numero dei dipendenti; CCNL applicato; Livello di inquadramento lavorativo; Mansioni assegnate; Periodo di assunzione; Durata del rapporto di lavoro; Ore settimanali di impiego, ossia, secondo S.I.S. s.r.l., tutti gli elementi che informano un rapporto di lavoro, non lasciando all'alea di successivi confronti alcuno degli elementi essenziali.

La posizione dell'Ente.

Il tenore del disciplinare di gara.

Il **primo macro criterio** di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, individuato in sede di disciplinare di gara, con il quale Questo Ente ha messo in palio 30 punti, dispone quanto segue:

1. Proposta progettuale di gestione del servizio al fine di garantire la massimizzazione della qualità e della efficienza Punteggio MAX 30

Il **primo sub criterio** di attribuzione del punteggio con il quale Questo Ente ha messo in palio 20 punti dispone quanto segue:

1.A. Organizzazione del controllo della sosta tramite ausiliari del traffico e descrizione delle modalità di turnazione e di copertura di zone e fasce orarie della sosta a pagamento con descrizione dell'attività di autocontrollo e di autodisciplina che l'operatore tramite proprie procedure interne intende porre in essere al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio e prevenire l'insorgere di disservizi.

Il disciplinare di gara ha pure prescritto quanto segue:
27.BUSTA B - OFFERTA TECNICA.



L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato Speciale di Concessione e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti dalla prestazione.

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

BUSTA "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI/FORNITURE OFFERTI.

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustri tutti gli elementi necessari a giustificare le soluzioni proposte con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione con riferimento alla tabella di cui al successivo punto 20. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice.

Il punto 4.2. del bando di gara ha prescritto che:

Gli operatori economici dovranno formulare offerta per tutti i criteri di valutazione di natura sia quantitativa che qualitativa. L'omessa formulazione di offerta di uno o piu' criteri determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Per le modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica si fa rinvio al disciplinare di gara.

Può allora concludersi che gli atti sopra specificati, incluso il provvedimento di aggiudicazione, sono illegittimi e dovranno essere annullati perché, in sede di offerta tecnica, proprio con riferimento al sub criterio 1.A, S.I.S. s.r.l. ha dimostrato positivamente di non aver proposto e descritto l'esecuzione del servizio in aderenza ai capisaldi dettati dal medesimo sub criterio:

i. Allorquando ha asserito che (testualmente): "Il monte ore settimanale è stato appositamente calcolato per garantire la copertura dell'orario di pagamento della tariffa di sosta nelle fasce orarie più rilevanti sul piano dell'afflusso veicolare e dell'utilizzo delle aree di sostanza".

Ma così S.I.S. non ha indicato né le fasce orarie genericamente definite più rilevanti; e nemmeno la distribuzione del personale nelle dette fasce orarie più rilevanti.

ii. Allorquando ha asserito che (testualmente): *Saranno inoltre studiati orari di controllo da parte del personale impiegato caratterizzati da flessibilità e non ripetizione in modo da non determinare la ripetitività e quindi la prevedibilità del controllo verso l'utenza, nell'ottica di incentivare il pagamento della tariffa e la disponibilità degli stalli di sosta.*



Ma così S.I.S., al di là della dichiarazione di principio, non ha indicato la concreta organizzazione del servizio posto che, allorquando ha formulato l'offerta, ha ammesso di non conoscere ancora le modalità in quanto avrebbe dovuto studiare gli orari.

- iii. Allorquando ha asserito che (testualmente): Per quanto concerne la stagione estiva, con l'attivazione della sosta a pagamento nella zona balneare e con l'estensione delle fasce orarie fino a tarda notte, l'organizzazione dei turni sarà curata dalla società scrivente in funzione dei periodi di maggiore picco turistico e di particolari eventi... Sulla base della profonda conoscenza di SIS maturata in relazione al Comune di Caltanissetta è stato acquisito uno storico dei dati inerenti ai flussi in arrivo/uscita presso le aree a pagamento tale da consentire una programmazione ottimale dei turni di lavoro degli AdT.

Ma, anche in questo caso, al di là della dichiarazione di principio, S.I.S. non ha indicato la concreta organizzazione del servizio per dimostrare come (con quale personale e modalità) lo avrebbe coperto fino a tarda notte e nei periodi di maggiore picco turistico (non indicati) e degli eventi straordinari specificati in offerta. Così come ha impropriamente ritenuto di poter trasferire a Milazzo i dati acquisiti e (non esposti) nel Comune di Caltanissetta che, peraltro, ha caratteristiche non omogenee con il Comune di Milazzo (Caltanissetta, in collina, al centro della Sicilia; Milazzo sul mare della costa tirrenica, davanti alle Isole Eolie, con un flusso turistico estivo elevatissimo in rapporto alla superficie della Città, che non è paragonabile a quello di Caltanissetta nello stesso periodo nel quale, anzi, la detta Città si svuota per l'esodo dei relativi cittadini nelle località di mare).

**

Considerato

Che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, da effettuarsi ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., quelli del Comune di Milazzo e della S.I.S. s.r.l. (al mantenimento dell'appalto che, peraltro, non è stato nemmeno contrattualizzato), debba prevalere quello pubblico, del Comune di Milazzo data l'esigenza di assicurare la corretta ed ordinata gestione del traffico veicolare e dei connessi spazi di sosta, nonché degli incassi scaturenti dall'accertamento delle infrazioni, le quali, con l'offerta illegittimamente dichiarata aggiudicataria, non sono perseguibili e non sono assicurabili sia in ragione delle ridotte risorse, sia in ragione



della non percepibilità del reale contenuto della stessa rispetto agli obiettivi di certezza prefissati con la lex specialis di gara e con gli atti progettuali a monte approvati con la determina a contrarre. Per altro verso, Questo Ente, alla luce dell'art. 50 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. è istituzionalmente deputato a garantire il rispetto della clausola sociale e il diritto all'assunzione dei lavoratori nel rispetto del relativo CCNL di categoria, che converge con l'interesse dell'Ente perché l'assunzione, e la prestazione della relativa attività lavorativa, per il monte ore pianificato dall'Ente concorrerà alla realizzazione dei pianificati obiettivi di efficienza della nevralgica gestione del traffico veicolare e degli incassi delle infrazioni che consentiranno di rimpinguare il Bilancio e, quindi, i capitoli di spesa da destinare all'ulteriore miglioramento della circolazione veicolare; sicché, anche sotto tale versante l'interesse dell'Ente risulta essere prevalente.

Sotto ulteriore versante, è pure prevalente l'interesse dell'Ente a non cooperare con strategie e/o comportamenti, come quello posto in essere da S.I.S. s.r.l., lesivi dei principi della concorrenza e della par condicio, i quali, peraltro, confliggono con gli obiettivi di efficienza ed economicità perseguiti dal Comune; sicché si impone assolutamente il ripristino della legalità violata anche in ossequio ai principi fissati dal Codice degli Appalti, la cui violazione può essere sanzionata dall'ANAC anche per il caso in cui i provvedimenti di aggiudicazione siano consolidati rispetto agli altri operatori economici; la qualcosa si intende scongiurare con il presente atto.

A ciò deve aggiungersi che militano per la prevalenza dell'interesse dell'Ente pure la circostanza che non è stato stipulato il contratto; che il provvedimento di aggiudicazione è stato sospeso nelle more della definizione del presente procedimento; e che S.I.S. s.r.l. ha effettuato solamente qualche giorno di servizio in una situazione in cui le condizioni di esecuzione dello stesso non erano a regime come da accertamenti effettuati dal DEC e confermati da S.I.S. s.r.l..

Tutto ciò premesso e ritenuto,

Annulla la proposta di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione formulata dal RUP in data 3 luglio 2023 ed approvata dal Dirigente del VI Settore con la testé citata determina n. 520/2023, e

Propone di:

1. Di dichiarare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;



2. Di annullare la determina n. 520 del 03.07.2023 di settore (N. 1606 di pari data del Prot. Generale), con la quale il Dirigente del VI Settore ha:
 - 2.1. Approvato le operazioni di gara di cui ai verbali delle sedute pubbliche del 6, 13, 17 Aprile, 11 19 e 25 Maggio 2023 relativi alla Concessione del " Servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre CIG 9705148D7A ",
 - 2.2. Aggiudicato a S.I.S. s.r.l. la Concessione del servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni tre; e ciò per effetto della presa d'atto dell'annullamento della proposta di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione formulata dal RUP in data 3 luglio 2023 ed approvata dal Dirigente del VI Settore con la testé citata determina n. 520/2023.
3. Di annullare la nota prot. n. 55167 del 14.7.2023, con la quale il R.U.P. e il Dirigente del Settore hanno disposto la consegna del servizio in via anticipata e d'urgenza alle condizioni ivi prescritte.
4. Di escludere dalla gara la S.I.S. s.r.l..
5. Di intimare a S.I.S. s.r.l. la riconsegna del servizio con lo sgombero delle aree ed il ripristino dei luoghi.

Il RUP

Dott.ssa Francesca Santangelo

VISTO
Il Dirigente
Dott. Domenico Lombardo



